

Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

---

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Elementi identificativi della Polizia locale

Art. 3 Denominazione e Stemma dell'Ente

Art. 4 Elementi identificativi della Polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena

#### CAPO II VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 5 Veicoli

Art. 6 Livrea e allestimenti dei veicoli

Art. 7 Strumenti operativi

Art. 8 Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi

Art. 9 Deroghe per i veicoli speciali

#### CAPO III TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

Art. 10 Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento

#### CAPO IV DIVISE E RELATIVI DISTINTIVI DI RICONSCIMENTO

Art. 11 Divise

Art. 12 Divise e relativi servizi istituzionali

Art. 13 Modalità d'uso delle divise

Art. 14 Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi

Art. 15 Distintivi di riconoscimento

#### CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 Disposizioni speciali

Art. 17 Norma finale e transitoria

Art. 18 Abrogazioni

Art. 19 Entrata in vigore

ALLEGATO A – Elementi identificativi della Polizia Locale

ALLEGATO B – Livrea e allestimenti dei veicoli della Polizia Locale

ALLEGATO C – Tessera personale e placca di riconoscimento della Polizia Locale

ALLEGATO D – Caratteristiche e modelli delle divise e dei relativi distintivi di riconoscimento della Polizia Locale

ALLEGATO E - Strumenti operativi

## **art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'Ente di appartenenza e lo stemma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in dotazione ai Corpi di Polizia locale operanti nella Regione, di seguito denominati Corpi.

## **art. 2 Elementi identificativi della Polizia locale**

1. Gli elementi identificativi della Polizia locale della Regione sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata Simbolo, e il Logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato Logotipo.
2. Il Simbolo è conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2006, n. 0199/Pres. (Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione).
3. Il Simbolo e il Logotipo sono disciplinati nell'Allegato A.
4. Il Simbolo e il Logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, placca e tessera personale di riconoscimento, bottoni, strumenti operativi, mostrine, baveri e distintivi di riconoscimento come disciplinato negli Allegati B, C e D.

## **art. 3 Denominazione e Stemma dell'Ente**

1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la denominazione della forma collaborativa tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma collaborativa, e lo Stemma dell'Ente di appartenenza o della forma collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca di riconoscimento, distintivi e capi d'abbigliamento, come disciplinato negli allegati A, B, C e D.
2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli e placca di riconoscimento sono riprodotte le parole "Corpo intercomunale di polizia locale".

## **art. 4 Elementi identificativi della Polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena**

1. Nei Comuni della Regione nei quali la minoranza linguistica slovena è tutelata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è ammesso l'uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana nella Denominazione dell'Ente di appartenenza e del Logotipo.

## **art. 5 Veicoli**

1. Le attività di Polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.
2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le acque interne, i Corpi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti.
3. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che presentano particolari criticità, il personale dei Corpi può essere dotato di veicoli per impieghi speciali, denominati veicoli speciali.

4. Alla conduzione dei veicoli è adibito personale in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

## **art. 6** Livrea e allestimenti dei veicoli

1. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea.
2. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale un utilizzo immediato e in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.
3. E' fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.
4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono disciplinati nell'Allegato B.

## **art.7** Strumenti operativi

1. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.
2. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi sono disciplinati nell'Allegato E.
3. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra gli strumenti operativi facoltativi elencati nell'allegato E, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

## **art. 8** Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi

1. I veicoli e gli strumenti operativi sono assegnati al personale dei Corpi e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.
2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi e le rispettive modalità d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dai regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza.

## **art. 9** Deroghe per i veicoli speciali

1. La livrea e gli allestimenti dei veicoli speciali, di cui all'articolo 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 della legge regionale 9/2009, di seguito denominato Comitato.

### CAPO III TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO.

## **art. 10** Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento

1. Il personale dei Corpi è dotato di tessera personale e placca di riconoscimento.
2. Il personale dei Corpi durante il servizio sia in uniforme che in abito civile deve sempre portare la tessera personale e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante del Corpo dell'Ente di appartenenza.
3. La tessera personale di riconoscimento ha una validità di dieci anni.
4. La placca di riconoscimento deve essere applicata in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato D. La placca di riconoscimento è altresì collocata all'interno del portatessera.
5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale e la placca di riconoscimento devono essere restituite.
6. La tessera personale e la placca di riconoscimento sono disciplinate nell'Allegato C.

## **art. 11** Divise

1. Il personale dei Corpi è dotato di divise, costituite da un insieme organico di capi di abbigliamento e di strumenti operativi. Le divise dei Corpi sono costituite da:
  - a) divisa ordinaria;
  - b) divise operative;
  - c) divisa da rappresentanza;
  - d) divisa da cerimonia.
2. Per ciascun tipo di divisa sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle divise ordinaria ed operative, nelle varianti invernale ed estiva, è indicato in base ai cambiamenti stagionali e climatici dal Comandante della Polizia locale. Sono ammesse deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio dei rispettivi Comandanti.
3. La divisa da rappresentanza invernale è utilizzata dal 1 novembre al 30 aprile; la divisa da rappresentanza estiva è utilizzata dal 1 maggio al 31 ottobre.
4. I Comandanti dei Corpi della Polizia locale cui appartengono i Comuni già capoluogo di Provincia sono dotati della divisa da cerimonia. E' facoltà degli altri enti dotare i Comandanti dei Corpi di Polizia locale della divisa da cerimonia.
5. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche delle divise sono disciplinati nell'Allegato D.
6. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

## **Art. 12** Divise e relativi servizi istituzionali

1. Il personale dei Corpi, durante il servizio, utilizza la divisa.
2. La divisa è indossata nel territorio dell'Ente d'appartenenza, ovvero degli enti che fanno parte della forma collaborativa e nei casi previsti dal comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 9/2009, dal regolamento di polizia locale dell'Ente di appartenenza, dal Comandante del Corpo.
3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati dal Comandante del Corpo.
4. La divisa ordinaria è indossata nei servizi d'istituto interni ed esterni.
5. Le divise operative nelle appropriate combinazioni sono indossate durante particolari servizi esterni indicati nell'allegato D e più specificamente individuati dal Comandante del Corpo anche in applicazione delle disposizioni disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza.
6. La divisa da rappresentanza è indossata nelle manifestazioni civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.
7. La divisa da cerimonia è indossata nei trattenimenti svolti in occasione di ricorrenze civili e militari se per i civili è richiesto l'abito scuro.
8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, tutti i capi di abbigliamento in uso costituenti le divise, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori devono essere restituiti, salvo diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o definitivo di personale tra enti, conformemente alla normativa vigente.

## **art. 13** Modalità d'uso delle divise

1. Il personale dei Corpi indossa le divise con proprietà, dignità e decoro e, per soddisfare le esigenze di sicurezza, non indossa orecchini, collane od altri monili appariscenti né *piercing*. Il personale femminile dei Corpi può portare un unico orecchino non pendente per lobo.

2. Non è consentito portare sulle divise distintivi di riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento.
3. Il personale dei Corpi ha l'obbligo di mantenere in ordine le divise ricevute in dotazione.
4. Non è consentito al personale dei Corpi l'utilizzo di capi di abbigliamento delle divise tra loro non appropriati o congiuntamente ad abiti civili.
5. Il controllo della corrispondenza delle divise ai modelli prescritti spetta al Comandante del Corpo al quale spetta, inoltre, il compito di verificare in ogni momento lo stato di conservazione e le modalità con le quali vengono indossate le divise, tenuto conto anche del regolamento dell'Ente d'appartenenza.

## **art. 14** Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi

1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi necessari al personale dei Corpi per l'espletamento del servizio.
2. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo ordinario e la sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi in dotazione al personale dei Corpi sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza.
3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il Comandante del Corpo stabilisce i tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi.

## **art. 15** Distintivi di riconoscimento

1. I distintivi di riconoscimento del personale dei Corpi sono: i fregi, gli alamari, le mostrine, i bottoni, i distintivi di specialità e le decorazioni, come disciplinati nell'allegato D.
2. Il distintivo di specialità indica una particolare competenza riconosciuta dall'Ente di appartenenza all'operatore della Polizia locale o indica lo svolgimento presso l'Ente di appartenenza di particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei Corpi, come definita nei regolamenti dell'Ente d'appartenenza.
3. In caso di più distintivi di specialità rilasciati dal Comandante deve essere utilizzato solo quello della specialità prevalente e attuale.
4. Ogni decorazione è costituita da un nastrino e da una medaglia. I nastri vengono apposti centralmente sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia a maniche corte della divisa ordinaria. Le medaglie vengono apposte nella stessa posizione dei nastri sulla giacca della divisa di rappresentanza, quando previsto. In caso di più decorazioni, i nastri e le medaglie sono contigui e vengono posizionati centralmente.
5. Ad ogni benemerita conferita per anzianità di servizio e per merito di lungo comando dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, oppure per merito di servizio dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale o dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, corrisponde una decorazione come disciplinato nell'allegato D.
6. Le decorazioni di cui al comma 5 sono apposte nel seguente ordine: anzianità di servizio, merito di lungo comando, merito di servizio.
7. Il personale dei Corpi può fregiarsi delle decorazioni concesse da Autorità nazionali, da Autorità estere, da organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere e da organismi internazionali, soprannazionali o nazionali non territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa statale.

## **art. 16** Disposizioni speciali

1. E' consentito al Corpo della Polizia locale del Capoluogo di Regione mantenere le peculiarità storiche e culturali proprie nel realizzare le divise, fatto salvo l'obbligo di utilizzare gli elementi identificativi, i colori ed i distintivi di riconoscimento della polizia locale disciplinati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento.
2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi, le divise storiche appartenenti ai rispettivi enti di appartenenza, non disciplinate dal presente Regolamento, possono essere indossate dal personale dei Corpi nel corso di manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.
3. Per specifiche attività sul territorio è ammesso il servizio a cavallo.

## **art. 17** Norma finale e transitoria

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno attuazione alle disposizioni del presente regolamento relative ai veicoli, ai capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **art. 18** Abrogazioni

1. E' abrogato il "Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)", approvato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres..

## **art. 19** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE